



## [Sentenza n. 46 del 2024](#)

Presidente: Augusto Barbera - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò  
*decisione del 21 febbraio 2024, deposito del 22 marzo 2024*

[Comunicato stampa del 22 marzo 2024](#)

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: [ord. n. 55 del 2023](#)*

#### **parole chiave:**

APPROPRIAZIONE INDEBITA – PENA MINIMA – PROPORZIONALITÀ

#### **disposizione impugnata:**

- art. 646, comma 1, [Codice penale](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3 e 27, comma 3, della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 646, primo comma, del Codice penale, sostenendo che **l'attuale previsione di una pena minima pari a due anni, anziché di quindici giorni**, come previsto precedentemente alla legge n. 3 del 2019, dia luogo all'irrogazione di una **sanzione non proporzionata rispetto a talune condotte** – di limitato disvalore offensivo rispetto al bene giuridico protetto – **astrattamente sussumibili nella previsione indubbiata, che punisce l'appropriazione indebita**.

Il dubbio di costituzionalità prospettato dal rimettente viene dichiarato dalla Corte costituzionale fondato, sulla base di una ormai consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi.

Nell'argomentare tale decisione, la Corte costituzionale muove da un'analisi delle ragioni alla base della novella introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. u), della legge n. 3 del 2019, che ha innalzato non solo il minimo ma anche il massimo edittale del reato (sino al 2019 la condotta di appropriazione indebita era punita nel massimo con una pena detentiva di tre anni, mentre attualmente si prevede una sanzione massima di cinque anni).

Nello specifico, sebbene la modifica *in pejus* apportata alla pena massima dell'art. 646 del Codice penale trovi un fondamento razionale nella volontà – desumibile soprattutto dalla lettura dei lavori preparatori – di punire più severamente le condotte di appropriazione indebita prodromiche alla corruzione (e in particolare con la costituzione di “fondi neri”), **la pena minima attualmente prevista dalla disposizione indubbiata è invece destinata a trovare applicazione, in un grande numero di casi, a fatti che in alcun**

**modo sono riconducibili ai fenomeni corruttivi.** Infatti, «il delitto di appropriazione indebita comprende condotte di disvalore assai differenziato: produttive ora di danni assai rilevanti alle persone offese, ora (come nel caso oggetto del giudizio a quo) di pregiudizi patrimoniali in definitiva modesti, anche se non necessariamente di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.».

Pertanto, l'innalzamento in maniera così aspra del minimo edittale non è sorretto da alcun fondamento razionale e, conseguentemente, risulta **in contrasto con il principio di razionalità e di ragionevolezza desumibili dall'art. 3 Cost.**

Tutto ciò posto, il giudice delle leggi non procede ad una pronuncia sostitutiva, come richiesto dal giudice *a quo*, che proponeva – nel solco della giurisprudenza costituzionale concernente le cc.dd. rime adeguate – di sostituire l'attuale pena minima di due anni di reclusione con quella di sei mesi, equiparandola così a quella oggi prevista per le fattispecie base di furto e di truffa. Invero, sostiene la Corte costituzionale, **la *reductio ad legitimitatem* si configura già con la sola dichiarazione di illegittimità costituzionale della pena minima di due anni di reclusione, poiché l'ablazione del minimo determina la riespansione della regola generale di cui all'art. 23 cod. pen., che stabilisce in quindici giorni la durata minima della reclusione ogniqualvolta la legge non disponga diversamente.**

*Simone Barbareschi*